

Titolo 1

Costituzione - Durata - Scopo

Art. 1 - È costituita con sede in Calvenzano una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, sotto la denominazione di “Cooperativa Agricola di Calvenzano società cooperativa a responsabilità limitata”.

Art. 2 - La Società si propone:

lo sviluppo dell'agricoltura e il benessere dei soci mediante la cooperazione e più precisamente:

- a) acquistare ed assumere in affitto beni stabili, per essere affittati o venduti in piccoli lotti, ai singoli soci e in via eccezionale concessi in lavorazione a mezzadria, o coltivati per conto sociale;
- b) assumere imprese ed appalti di lavori agricoli o di sterri, per dar lavoro ai soci;
- c) acquistare macchine agricole, attrezzi rurali, sementi, piante, bestiame, concimi, generi di consumo per ripartire ai soci al prezzo minimo di mercato;
- d) organizzare vendite collettive, favorire ed aiutare lo smercio dei prodotti dei singoli soci;
- e) istituire magazzino di consumo per somministrare ai soli soci generi di prima necessità;
- f) sviluppare ed esercitare le industrie accessorie dell'agricoltura;
- g) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere intellettuale, morale e materiale dei soci per mezzo di conferenze agricole, di letture, di libri, di giornali d'agricoltura, gite istruttive;
- h) provvedere alla costruzione di alloggi per i propri soci e loro famiglie;
- i) eseguire opere di miglioramenti fondiari.

La società inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà effettuare la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia.

La società attiverà la raccolta del risparmio nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento Banca d'Italia del 12 dicembre 1994 e sue successive modifiche od integrazioni.

La raccolta dei fondi verrà subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea di un regolamento ove verranno definiti i relativi limiti e parametri.

La società potrà inoltre adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale.

(omissis)

Titolo 2

Soci

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato.

Per far parte della Società è necessario fare domanda al Consiglio di Amministrazione, essere maggiorenne, possedere tutti i requisiti morali del buon cittadino e non avere interessi che contrastino le attività sociali.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata al giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Se la domanda è respinta, il Consiglio non è tenuto a indicarne i motivi, ma il richiedente ha diritto di appellarsi, entro 15 giorni dalla comunicazione, ai Proviviri sociali ed adire l'Autorità Giudiziaria.

È sancito il diritto di ammissione per eredità di quote, sempre che il richiedente abbia i requisiti sopra citati.

I soci minorenni, che eccezionalmente venissero ammessi a far parte della Società, sono rappresentati da chi ne ha la patria potestà e la tutela.

Può ammettersi come socio onorario qualunque altra società o ente morale che ne sia riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione.

I conferimenti dei soci onorari si intendono dati a fondo perduto, e non attribuiscono diritto agli utili nè alla eleggibilità alle cariche amministrative.

Art. 6 - Il socio ha diritto di partecipare a tutte le operazioni ed ai benefici della società e di votare nelle assemblee.

Può essere letto alle cariche sociali.

Il socio non può pretendere in terreni ed abitazione che quanto vi sia di disponibile, ed a criterio dell'amministrazione, la quale può anche ogni qualvolta lo ritenga necessario, eseguire perequazioni dei prezzi di affitto e di perticato.

I soci che dell'arte dei campi non fanno esclusiva ragione della loro operosità non possono pretendere assegnazione di terreni da coltivare.

Art. 7 - Accolta la domanda dal Consiglio di Amministrazione, il nuovo socio deve sottoscrivere almeno una quota del valore nominale mai inferiore al minimo stabilito della legge, versandone l'importo insieme ad una tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio ed apporre la propria sottoscrizione sul libro dei soci.

Chi non abbia ottemperato a tali obblighi non può essere considerato socio, ove non ottemperi entro un mese dalla comunicazione si intenderà decaduto dalla domanda di ammissione a socio, e gli eventuali versamenti che avesse compiuti nel frattempo verranno restituiti senza interessi.

Art. 8 - I soci cessano di appartenere alla Società per recesso, il recesso è ammesso soltanto nel caso ove il socio trasferisce la sua residenza fuori dalla zona dove si esplica l'attività dell'azienda sociale, per modo che esso non possa più effettivamente collaborare all'attuazione degli scopi sociali.

(omissis)

Titolo 3

Patrimonio Sociale

Art. 14 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale formato da un numero illimitato di quote di valore mai inferiore al minimo stabilito dalla legge;
- b) dal fondo di riserva;
- c) dai fondi speciali che istituiscono a scopo di previdenza, mutualità, miglioramenti ed istruzione professionale;
- d) da qualunque liberalità che pervenga alla Società al fine di essere impiegata per il conseguimento degli scopi sociali;
- e) dalla proprietà mobiliare e immobiliare.

Art. 15 - Le quote sono sempre nominative, esse non possono essere sottoposte a pegno e vincolo, nè essere cedute od alienate per atto tra vivi, non essendo negoziabili.

Le quote che non possono essere possedute da ogni Socio per un valore superiore al limite fissato dalla legge saranno rimborsate nei casi e nei modi contemplati nel presente statuto.

(omissis)

Titolo 4

Bilancio

Art. 17 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 18 - L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

a) almeno il 20% al fondo di riserva;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11), comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e sue successive modifiche od integrazioni;

c) con ciò che resta verrà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo non superiore alla percentuale ammessa dalle dispo